

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCCD NEWS

Luglio – Pt. 2
2026



Studio Legale

SOMMARIO

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA..... 4

- 1) Consiglio di Stato: la decorrenza del termine per l'impugnazione richiede una conoscenza del provvedimento sufficiente non solo a percepirne l'effetto lesivo, ma anche a cogliere elementi idonei a far emergere possibili profili di illegittimità 4

LAVORO 5

- 2) Corte di Cassazione Sezioni Unite: l'incapacità naturale esclude l'onere dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro sessanta giorni, ma non sospende né differisce il termine complessivo di duecentoquaranta giorni 5
- 3) Corte di Giustizia UE: nell'ambito della giustizia sportiva le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione 5

M&A 7

- 4) MAR: pubblicati in GUUE i Regolamenti delegati (UE) 2026/788 e 2026/789 7

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ ASSICURATIVA 8

- 5) EBA: pubblicati i progetti definitivi di RTS e ITS sulle operazioni straordinarie degli enti creditizi ai sensi della CRD 8
- 6) EBA: in consultazione le modifiche alla raccolta dei dati per l'esercizio di benchmarking sul rischio di mercato del 2027 8
- 7) EIOPA: pubblicato il pacchetto di linee guida e norme tecniche per l'attuazione della revisione di Solvency II 9
- 8) ESMA: pubblicati gli RTS relativi ai criteri di ammissione delle CCP 9
- 9) EIOPA: avviate due consultazioni e pubblicato pacchetto di linee guida e RTS in ambito IRRD 10

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCURSUALI 11

- 10) Agenzia delle Entrate: pubblicata la Parte I della circolare n. 5/E con i chiarimenti sugli istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 11
- 11) Corte di Cassazione: nel concordato in continuità indiretta l'offerta di acquisto dell'azienda rileva ai fini della determinazione del valore di liquidazione 11

GIURISPRUDENZA..... 13

- 12) Corte di Cassazione: nel concordato in continuità indiretta l'affitto d'azienda deve essere funzionalmente collegato alla regolazione della crisi 13

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI..... 14

- 13) Digital Omnibus sull'Intelligenza Artificiale: pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1744 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 14

14) AI Act: le Linee Guida sulla trasparenza della Commissione UE..... 15

15) Banca d'Italia: comunicazione al mercato sulla resilienza operativa digitale e sui modelli avanzati di
intelligenza artificiale 15

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

- 1) Consiglio di Stato: la decorrenza del termine per l'impugnazione richiede una conoscenza del provvedimento sufficiente non solo a percepirne l'effetto lesivo, ma anche a cogliere elementi idonei a far emergere possibili profili di illegittimità**

Con la sentenza n. 4943/2026, pubblicata in data 22 giugno 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione del *dies a quo* del termine di impugnazione degli atti amministrativi, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici.

In particolare, nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento amministrativo, non è sufficiente che il provvedimento stesso abbia prodotto un effetto pregiudizievole nella sfera giuridica del ricorrente; è invece necessario che il soggetto interessato abbia avuto effettiva conoscenza — o conoscibilità — del vizio di legittimità che intende far valere in sede giurisdizionale.

LAVORO

2) Corte di Cassazione Sezioni Unite: l'incapacità naturale esclude l'onere dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro sessanta giorni, ma non sospende né differisce il termine complessivo di duecentoquaranta giorni

Con la sentenza n. 23486/2026, pubblicata il 18 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione forniscono chiarimenti sul rapporto fra incapacità naturale e decorrenza del termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Già nel 2025 la Corte Costituzionale aveva affermato che, qualora il lavoratore versi in stato di incapacità naturale al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o durante i sessanta giorni successivi, l'onere della previa impugnazione stragiudiziale di cui all'art. 6 co.l, l. 604/1966, non opera e il licenziamento può essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni, anche direttamente con un ricorso al giudice del lavoro.

Le Sezioni Unite hanno ora aggiunto un ulteriore tassello a questo mosaico, sottolineando che la decadenza decorre dal momento di conoscenza dell'atto che si vuole impugnare. Conoscenza che, ai sensi del l335 c.c., dettato dal legislatore per garantire la certezza dei rapporti giuridici, è presunta, salvo i casi di "impedimento oggettivo" della conoscibilità dell'atto: l'incapacità naturale, invece, opera sul piano soggettivo e non sortisce alcun effetto sulla presunzione ex art. l335 c.c. con la conseguenza che la presunzione opera indipendentemente dalla capacità dello stesso di apprezzare il contenuto ed il valore dell'atto ricevuto e di determinarsi di conseguenza.

Di conseguenza, il termine di duecentoquaranta giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione della lettera di licenziamento anche per chi versa in uno stato di incapacità naturale.

3) Corte di Giustizia UE: nell'ambito della giustizia sportiva le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione

Con la sentenza del 16 luglio 2026 (cause riunite C-424/24 e C-425/24), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sui rinvii pregiudiziali del TAR Lazio in merito (i) all'applicabilità, da parte del giudice sportivo nazionale, di sanzioni consistenti nell'inibizione temporanea a esercitare attività professionali e (ii) alla successiva impossibilità di ricorrere davanti al giudice nazionale per l'annullamento o a sospensione dell'efficacia di tali sanzioni.

La Corte afferma anzitutto che le federazioni sportive nazionali, pur dotate di autonomia riconosciuta dal diritto interno, restano vincolate alle libertà fondamentali di circolazione. Gli articoli 45 e 56 TFUE non ostano a che una federazione sportiva nazionale infligga ai dirigenti sportivi un'inibizione temporanea a esercitare le attività professionali rientranti nella propria competenza a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili, purché le disposizioni che consentono tale sanzione perseguano un obiettivo legittimo di interesse generale – quale la regolarità delle competizioni – e rispettino il

principio di proporzionalità, con criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori assoggettabili a controllo giurisdizionale effettivo.

In secondo luogo, la pronuncia precisa che l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non ostano a una disciplina nazionale che limiti i poteri del giudice nazionale al solo risarcimento, escludendo annullamento delle sanzioni e misure cautelari, a condizione che almeno l'organo di giustizia sportiva di ultima istanza sia una "giurisdizione" indipendente e imparziale, precostituita per legge quanto a esistenza, composizione e organizzazione, con ruolo effettivamente giurisdizionale, procedimento rispettoso del contraddittorio e potere di controllo effettivo sulla sanzione.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

M&A

4) MAR: pubblicati in GUUE i Regolamenti delegati (UE) 2026/788 e 2026/789

In data 16 luglio 2026, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i Regolamenti delegati (UE) 2026/788 e 2026/789, che si inseriscono nel quadro normativo del Regolamento (UE) 2014/596 (*Market Abuse Regulation* – MAR), in attuazione delle modifiche introdotte dal c.d. *Listing Act*.

Il [Regolamento delegato \(UE\) 2026/788](#) modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/522 con riferimento a:

- i periodi di chiusura (*closed periods*), estendendo le ipotesi in cui le persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione possono effettuare operazioni durante tali periodi;
- l'elenco delle sedi di negoziazione aventi una significativa dimensione transfrontaliera ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato;
- gli indicatori di manipolazione del mercato, al fine di adeguarli all'evoluzione delle prassi di negoziazione e degli strumenti finanziari.

Il [Regolamento delegato \(UE\) 2026/789](#), invece, integra il MAR con riferimento alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate nei processi prolungati e alla comunicazione ritardata, introducendo un elenco non esaustivo di eventi e circostanze finali che consentirà agli emittenti di individuare con maggiore certezza il momento in cui sorge l'obbligo di disclosure.

Le nuove disposizioni mirano a favorire una più uniforme applicazione del regime europeo in materia di abusi di mercato.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

5) EBA: pubblicati i progetti definitivi di RTS e ITS sulle operazioni straordinarie degli enti creditizi ai sensi della CRD

In data 17 luglio 2026, la *European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato i [progetti definitivi](#) di norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) e di norme tecniche di attuazione (“ITS”) relative alle acquisizioni rilevanti, ai trasferimenti rilevanti di attività e passività, nonché alle fusioni e scissioni che coinvolgono enti creditizi e società di partecipazione finanziaria (o finanziaria mista), in attuazione della Direttiva (UE) 2013/36, come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1619, (la “CRD”).

I progetti di RTS definiscono il contenuto minimo delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti, introducono una metodologia comune per la valutazione prudenziale delle operazioni e disciplinano le relative procedure autorizzative. I progetti di ITS, invece, stabiliscono modalità e tempistiche uniformi per la cooperazione tra le autorità di vigilanza coinvolte nelle operazioni transfrontaliere, con l’obiettivo di assicurare un approccio armonizzato a livello europeo.

Il nuovo quadro normativo è improntato al principio di proporzionalità, prevedendo semplificazioni per le operazioni infragruppo e per quelle riguardanti enti di minori dimensioni, nonché misure volte a evitare duplicazioni informative e a ridurre gli oneri amministrativi. Le nuove disposizioni mirano a favorire il consolidamento del settore bancario europeo, incrementando la certezza giuridica e l’efficienza dei procedimenti di vigilanza.

6) EBA: in consultazione le modifiche alla raccolta dei dati per l’esercizio di benchmarking sul rischio di mercato del 2027

In data 17 luglio 2026, la *European Banking Authority* (l’“EBA”) ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle norme tecniche di attuazione relative al *benchmarking* dei modelli interni e dell’approccio standardizzato per il rischio di mercato per l’esercizio 2027.

Le principali novità oggetto delle modifiche riguardano: (i) l’estensione dell’esercizio agli enti che applicano l’approccio standardizzato alternativo (ASA) del Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR 3”); (ii) la ripresa della raccolta dati ai sensi dell’approccio del modello interno (IMA) del Regolamento (UE) 2012/648 (“CRR 2”); (iii) il rinvio dell’esercizio di *benchmarking* del 2027 al secondo semestre del 2027; (iv) il differimento della raccolta dati sull’AIMA del CRR 3, per incertezze sulla sua effettiva implementazione; e (v) la riorganizzazione dei *template* di *reporting* del rischio di mercato.

La [consultazione](#) rimane aperta fino al 3 settembre 2026.

7) EIOPA: pubblicato il pacchetto di linee guida e norme tecniche per l'attuazione della revisione di Solvency II

In data 16 luglio 2026, la *European Insurance and Occupational Pensions Authority* ("EIOPA") ha pubblicato un [pacchetto di linee guida definitive e progetti di norme tecniche](#) in adempimento del mandato di revisione di Solvency II e in vista dell'entrata in vigore del nuovo quadro normativo.

Il pacchetto introduce gli strumenti previsti dalla riforma, con nuove linee guida sulla gestione del rischio di liquidità e aggiornamenti alle disposizioni esistenti sul calcolo del margine di rischio e sull'applicazione dell'adeguamento di corrispondenza (il "*Matching Adjustment*"). Tali misure saranno applicabili dal 30 gennaio 2027.

Tra le principali novità figurano le nuove linee guida sui poteri di vigilanza per affrontare le vulnerabilità della liquidità, che disciplinano modalità, presupposti e ambito di esercizio dei poteri delle autorità competenti, specificando anche le circostanze eccezionali in cui può essere disposta la sospensione temporanea dei diritti di riscatto dei contraenti.

Il pacchetto comprende, inoltre, nuove norme tecniche di regolamentazione sul calcolo semplificato del margine di rischio, rese necessarie dall'introduzione del c.d. fattore lambda, con conseguente aggiornamento delle linee guida sulla valutazione delle riserve tecniche.

Sono stati, inoltre, riviste le norme tecniche di attuazione ("ITS") relative al *Matching Adjustment* e aggiornate le linee guida sui fondi segregati, nonché gli ITS sui modelli di informativa e le linee guida in materia di solvibilità di gruppo, segnalazione e informativa.

I progetti di norme tecniche sono stati trasmessi alla Commissione europea, che dovrà pronunciarsi sulla loro adozione entro tre mesi.

8) ESMA: pubblicati gli RTS relativi ai criteri di ammissione delle CCP

In data 8 luglio 2026, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha pubblicato la [relazione finale](#) contenente le bozze di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") in materia di criteri di ammissione delle controparti centrali ("CCP"). Il provvedimento dà attuazione al mandato conferito all'ESMA dal nuovo art. 37, par. 7, del Regolamento (UE) 648/2012 ("EMIR"), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987 ("EMIR 3").

L'art. 37 di EMIR, nella versione novellata da EMIR 3, richiede che ciascuna CCP stabilisca, laddove applicabile sulla base del relativo prodotto, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i relativi criteri di ammissione (i quali devono essere non discriminatori, trasparenti e oggettivi) al fine di garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti dispongano di risorse finanziarie e capacità operative sufficienti per adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione alla CCP. Gli RTS specificano quindi:

- gli elementi da prendere in considerazione quando una CCP stabilisce i propri criteri di ammissione tra cui, inter alia, l'avere risorse finanziarie e capacità operativa sufficienti;
- gli elementi da prendere in considerazione quando una CCP valuta la capacità delle controparti non finanziarie che agiscono quali aderenti diretti di soddisfare i requisiti di margine e i contributi al fondo di garanzia.

La relazione sarà vagliata dalla Commissione europea, che dispone di tre mesi per l'approvazione.

9) EIOPA: avviate due consultazioni e pubblicato pacchetto di linee guida e RTS in ambito IRRD

In data 8 luglio 2026, la *European Insurance and Occupational Pensions Authority* ("EIOPA") ha pubblicato quattro linee guida e tre progetti di norme tecniche di regolamentazione ("RTS"), in attuazione della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore assicurativo ("IRRD"), in vigore da gennaio 2027, che ha introdotto un quadro armonizzato di risanamento e risoluzione per i (ri)assicuratori europei, per minimizzare l'impatto dei fallimenti su assicurati, contribuenti e stabilità finanziaria.

Si tratta, in particolare, di:

- [linee guida](#) sulla gamma di scenari da utilizzare per la valutazione sulla credibilità e fattibilità dei piani di risanamento preventivi delle compagnie assicurative;
- [linee guida](#) sugli indicatori qualitativi e quantitativi da tenere in considerazione nei piani di risanamento preventivi;
- [linee guida](#) sulle modalità di presentazione delle informazioni in forma sintetica o aggregata ai fini dell'articolo 66, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva (UE) 2025/1;
- [linee guida](#) sui criteri di ammissibilità agli obblighi semplificati per imprese e gruppi;
- [RTS](#) sull'indipendenza dei periti dall'autorità di risoluzione e dall'entità soggetta a risoluzione;
- [RTS](#) sul riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione ai sensi della Direttiva (UE) 2025/1; e
- [RTS](#) su metodologie e principi relativi alla valutazione delle passività derivanti da strumenti derivati.

Inoltre, sempre in data 8 luglio 2026, l'EIOPA, ha avviato: (i) una [consultazione](#) sulla proposta di RTS sulle metodologie di valutazione di attività e passività nella risoluzione e sul metodo di calcolo della riserva per perdite aggiuntive nelle valutazioni provvisorie; e (ii) una [consultazione](#) sulla proposta di RTS per la metodologia di valutazione del trattamento di azionisti, assicurati, beneficiari, richiedenti e creditori in caso di insolvenza, per la stima dei costi di sostituzione e la separazione delle valutazioni in caso di procedimenti di risoluzione e insolvenza.

Entrambe le consultazioni rimarranno aperte fino al 20 ottobre 2026.

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCURSUALI

10) Agenzia delle Entrate: pubblicata la Parte I della circolare n. 5/E con i chiarimenti sugli istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In data 16 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a conclusione della consultazione pubblica, [la Parte I della circolare n. 5/E](#), contenente i primi chiarimenti interpretativi su alcuni istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il "CCII").

La circolare, limitata ai profili di competenza dell'Agenzia, si concentra sul trattamento dei debiti tributari e contributivi nell'ambito della composizione negoziata della crisi (Titolo II, Capo I), del concordato semplificato (art. 25-*sexies*), del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-*bis*) e della disciplina dei gruppi di imprese (Titolo VI).

Tra i principali chiarimenti figurano: la possibilità di falcidiare l'IVA nell'accordo transattivo della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis); l'individuazione dei debiti che possono essere inclusi nella transazione fiscale; il termine per la conclusione delle trattative; le modalità di presentazione della proposta di pagamento parziale e/o dilazionato di tributi, contributi e accessori; il tasso legale applicabile agli interessi sui debiti tributari; il termine per il voto del Tribunale; e l'ambito applicativo della dilazione dei pagamenti.

La Parte I si apre con una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina della crisi d'impresa, dalla Legge Fallimentare al vigente CCII. La circolare è articolata in quattro parti: la prima dedicata ai nuovi istituti del Codice; la seconda al sovraindebitamento; la terza agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; la quarta alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. Le restanti parti saranno pubblicate al termine delle consultazioni in corso e di quelle future.

11) Corte di Cassazione: nel concordato in continuità indiretta l'offerta di acquisto dell'azienda rileva ai fini della determinazione del valore di liquidazione

Con l'ordinanza n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla determinazione del valore di liquidazione del complesso aziendale nel concordato preventivo in continuità indiretta, nell'ipotesi in cui un terzo abbia offerto di acquistare l'azienda per un importo superiore alla stima atomistica dei singoli beni.

La Suprema Corte, premesso che il giudizio di ammissibilità della proposta richiede uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello previsto in sede di omologazione, ha precisato che tale controllo investe anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera c), c.c.i.i., quale elemento che assolve un'essenziale funzione informativa per l'esercizio consapevole del diritto di voto dei creditori e costituisce, al contempo, un parametro di legittimità della proposta ove il loro soddisfacimento segua il meccanismo della *relative priority rule*.

Da ciò consegue che, nel concordato in continuità indiretta, risulta illegittimo escludere dal valore di liquidazione l'importo della maggiore offerta del terzo e assumere a parametro una stima inferiore fondata sulla disgregazione atomistica dei singoli beni aziendali, in quanto l'esistenza di tale maggiore offerta connota la stima inferiore come inidonea a rappresentare il concreto valore del complesso aziendale.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

GIURISPRUDENZA

12) Corte di Cassazione: nel concordato in continuità indiretta l'affitto d'azienda deve essere funzionalmente collegato alla regolazione della crisi

Con l'ordinanza n. 22931/2026, pubblicata l'8 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti del concordato preventivo in continuità indiretta fondato su uno o più contratti di affitto d'azienda e sulla portata della clausola "*a qualunque altro titolo*" prevista dall'art. 84, comma 2, c.c.i.i.

La Suprema Corte ha chiarito che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non ammette una continuità indiretta fondata su un contratto di affitto *tout court*, bensì richiede una stretta funzionalità tra tale strumento e la proposta concordataria. A tal fine, occorre quindi che il contratto dia conto della proposta in preparazione o che sussista uno stretto collegamento, anche cronologico, tra l'accordo di godimento in favore del terzo e la presentazione della proposta.

Tale nesso deve fondarsi su criteri di effettività, concretezza e coincidenza temporale, e non può essere recuperato *ex post* valorizzando contratti conclusi molti anni prima del deposito della domanda, privi di riferimenti alla crisi aziendale, o non legati agli obblighi del piano successivamente presentato.

La Corte ha inoltre affermato che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d'impresa, deve riguardare, ove parziale, almeno una porzione significativa dell'originario nucleo aziendale, precisando che la clausola "*a qualunque altro titolo*" riguarda fattispecie ulteriori rispetto a quelle tipiche dell'art. 84, comma 2, c.c.i.i., purché integrino i medesimi presupposti di funzionalità richiesti dalla prima parte della disposizione.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI

13) Digital Omnibus sull'Intelligenza Artificiale: pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1744 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

In data 24 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2026/1744](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 luglio 2026 (il c.d. Digital Omnibus sull'IA) che modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act").

Il Regolamento affronta i nodi applicativi emersi nei primi due anni di applicazione dell'AI Act – tra cui i ritardi nella definizione degli standard tecnici e i quadri nazionali di *governance* – e semplifica l'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

Il testo interviene, in particolare, sui seguenti profili:

- lo slittamento di alcune scadenze: le previsioni sui sistemi di IA ad alto rischio "autonomi" dell'Allegato III slittano al 2 dicembre 2027, mentre quelle sui sistemi di IA ad alto rischio di cui all'art. 6, paragrafo 1, (e all'Allegato I) al 2 agosto 2028; inoltre, i fornitori di sistemi di IA che generano contenuti sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono conformarsi alle regole di marcatura (ex art. 50, paragrafo 2) entro il 2 dicembre 2026, mentre il termine per l'istituzione delle *sandbox* normative da parte delle autorità nazionali è posticipato al 2 agosto 2027;
- l'ampliamento delle pratiche vietate: a partire dal 2 dicembre 2026 è vietata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di sistemi di IA che generano o manipolano contenuti di natura sessuale o intima non consensuali e materiale pedopornografico;
- la *governance*, con la definizione di una ripartizione delle competenze di vigilanza tra l'Ufficio per l'IA e le autorità nazionali per la supervisione dei sistemi basati su modelli di IA per finalità generali;
- la regolamentazione dell'utilizzo di categorie particolari di dati personali per la correzione dei *bias* di sistemi di IA, che è ora consentito in presenza di specifiche circostanze e nel rispetto, tra l'altro, della normativa in materia di protezione di dati personali; inoltre, in ottica di semplificazione, qualora un *deployer* abbia già condotto una DPIA (valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali) ex art. 35 GDPR su un trattamento svolto tramite un sistema di IA, la FRIA (valutazione d'impatto sui diritti fondamentali) che lo stesso è tenuto a svolgere può incorporare rinvii incrociati alle pertinenti sezioni della DPIA, così da evitare duplicazioni di analisi.

Tra le ulteriori misure di semplificazione, segnaliamo che è stata riformulata la nozione di "componente di sicurezza" ai fini della classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio, ora limitata ai sistemi il cui scopo dichiarato è prevenire o mitigare rischi per salute e sicurezza, ed è stata esclusa

l'applicazione degli obblighi dell'AI Act ai sistemi ad alto rischio già coperti dalla normativa di armonizzazione europea con un livello equivalente di protezione. Infine, è stato “attenuato” l'obbligo in materia di *AI literacy*: fornitori e *deployer* devono ora limitarsi a “sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA” del proprio personale, venendo così meno l'obbligo previgente di garantire un adeguato livello di formazione.

Il Regolamento è entrato in vigore il 27 luglio 2026 (il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

14) AI Act: le Linee Guida sulla trasparenza della Commissione UE

Con comunicazione C(2026) 5054 del 20 luglio 2026, la Commissione UE ha adottato le [Linee Guida](#) sugli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), rivolte ai fornitori e agli operatori dei sistemi di intelligenza artificiale, che entreranno in vigore a partire dal 2 agosto 2026.

Le Linee Guida: (i) definiscono l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza dettati dall'art. 50 dell'AI Act, chiarendo la nozione di “fornitori” e di “*deployer*” di sistemi di IA, nonché gli obblighi di trasparenza applicabili a ciascun soggetto lungo la catena del valore; e (ii) forniscono definizioni di determinati concetti e delineano esenzioni e diversi esempi pratici di ciò che rientra e non rientra nell'ambito di applicazione. Tra questi figurano le definizioni di sistemi di IA direttamente interattivi, contenuti sintetici, *deepfake*, testi generati dall'IA su questioni di interesse pubblico, nonché esempi di eccezioni, come l'*editing* standard.

Le Linee Guida, inoltre, spiegano come possa essere dimostrata la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dall'IA ACT, anche attraverso l'adesione al Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA.

15) Banca d'Italia: comunicazione al mercato sulla resilienza operativa digitale e sui modelli avanzati di intelligenza artificiale

In data 17 luglio 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato una [comunicazione](#) rivolta agli intermediari vigilati in materia di resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale.

Alla luce delle nuove minacce poste dai modelli di IA alla riservatezza, all'integrità e alla resilienza dei sistemi informatici nel settore finanziario, e in linea con le previsioni del Regolamento (UE) 2022/2554 (“DORA”), la Banca d'Italia chiede agli intermediari di individuare e realizzare tempestivamente le misure necessarie per potenziare i processi e i presidi di sicurezza a protezione dei propri sistemi intervenendo, in particolare, sulle seguenti aree chiave:

- Governance: aggiornando il RAF per incorporare i rischi derivanti dalle tecnologie di frontiera, rafforzare i presidi sui fornitori ICT e dotare gli organi di vertice di competenze adeguate in materia di IA;

- Igiene informatica: adottare strategie di difesa in profondità, autenticazione rigorosa e segmentazione delle reti;
- Risorse informatiche: mantenere inventari completi e aggiornati, modernizzare le infrastrutture non più supportate o giunte a fine vita;
- Vulnerabilità: individuare e rimediare rapidamente le vulnerabilità attraverso l'applicazione tempestiva delle azioni di rimedio;
- Monitoraggio e difesa: rafforzare il monitoraggio di rete e applicazioni, integrando strumenti basati sull'IA;
- Test: intensificare i test di resilienza con scenari realistici, in linea con il DORA.

La Banca d'Italia richiede che la comunicazione sia esaminata dai Consigli di Amministrazione degli intermediari e che ciascuno di essi predisponga una relazione che rappresenti, con riferimento alle categorie individuate sopra, il livello attuale di esposizione al rischio e l'adeguatezza dei presidi esistenti. Tale relazione dovrà essere trasmessa a Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2026.

CRCCD NEWS a cura di

Elena Ghi, Claudia Marcuzzo e Luca Simoni

Hanno collaborato alla presente edizione:

Alberta Berruti, Sofia Cavallina, Federico Li Pomi, Ginevra Lombardi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Kristian Massimei, Nicolò Orlich, Benedetta Pedrolli, Mohammad Shamal, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Chiara Uggiass e Giulia Vianello